



L. 124/2017 - OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA PER I CONTRIBUTI E I CORRISPETTIVI EROGATI DAGLI ENTI PUBBLICI

L'art. 1, cc. 125-129, della Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto l'obbligo di pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni, con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono soggetti all'obbligo di pubblicità e trasparenza:

- le imprese costituite sotto forma di società di capitali (S.r.l. – S.p.A. – Società Cooperative);
- gli Enti del Terzo settore (Onlus – Associazioni Sportive Dilettantistiche, altre Associazioni senza fini di lucro).

Tale obbligo va assolto **entro il 28 febbraio di ogni anno** e riguarda tutte le **somme ricevute nell'anno solare precedente, se di importo pari o superiore a € 10.000,00.- complessivi**. Per la prima scadenza del 28/02/2019 vanno quindi considerate le somme percepite nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

DATI DA PUBBLICARE

I dati da pubblicare riguardano:

- contributi a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni (Comune – Provincia ed Enti assimilati);
- corrispettivi a titolo di compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (contratti di appalto, di servizi o di fornitura);

ossia tutte le somme erogate ai soggetti sopra indicati da una Pubblica amministrazione a qualsiasi titolo.

E' bene precisare che rientrano anche gli eventuali vantaggi economici, ancorché non costituiti da introiti in denaro, come ad esempio il comodato di un bene mobile o immobile. In tal caso va preso a riferimento il valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

MODALITA' DI PUBBLICAZIONE

Le modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicità sono diverse secondo se si tratta di un'impresa oppure un Ente del Terzo settore:

- per le imprese l'obbligo in esame è adempiuto mediante l'indicazione delle predette informazioni nella Nota Integrativa del bilancio d'esercizio;
- i soggetti diversi dalle imprese devono invece pubblicare le informazioni sul proprio Sito Internet oppure sulla propria pagina Facebook, o, in mancanza di entrambi, sul Sito Internet della rete associativa a cui aderisce lo stesso Ente.

SANZIONI E CONTROLLI

In caso di inosservanza dell'obbligo di pubblicità e trasparenza, la legge prevede la restituzione delle somme ricevute, precisando che tale sanzione è applicabile esclusivamente alle imprese, mentre ne sono esentati gli Enti del Terzo settore.

Le Amministrazioni effettueranno controlli a campione sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa suddetta.

Tione di Trento, lì 19 febbraio 2019

Prot. n. 525